REGOLAMENTO (CEE) N. 247/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 1993

recante apertura e modalità di applicazione, per il 1993, di un contingente d'importazione di animali vivi della specie bovina, dai 160 ai 300 chilogrammi, originari e provenienti dalla Republica di Polonia, dalla Repubblica federativa ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra [3], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 [5], in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che gli accordi di associazione tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, sono stati firmati il 16 dicembre 1991 ; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali accordi, la Comunità ha deciso di applicare, con decorrenza degli effetti il 1° marzo 1992, accordi interinali conclusi con i summenzionati paesi, in appresso denominati « accordi interinali » ;

considerando che, tenute presenti le concessioni commerciali previste dagli accordi di cui sopra per gli scambi di prodotti agricoli, è opportuno aprire, per il 1993, un contingente tariffario comunitario per l'importazione, con un tasso ridotto del prelievo del 25 %, di animali della specie bovina di peso compreso tra 160 e 300 kg, originari e provenienti dalla Polonia, dall'Ungheria ; dalla Slovacchia e dalla Repubblica ceca ;

considerando che, per il 1993, tale contingente ammonta a 39 600 capi, tenendo conto del bilancio estimativo dei giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, fissato, per il 1993, a 198 000 capi ;

considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi interinali volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione ; che, a tal fine, è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 [7], e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 giugno 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92 [9] ; che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

[1] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.
[2] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.
[3] GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.
[4] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[5] GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.
[6] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[7] GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.
[8] GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
[9] GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È aperto per il 1993 un contingente tariffario per l'importazione di animali vivi della specie bovina, dei codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari e provenienti dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Slovacchia e dalla Repubblica ceca.

Il volume totale del contingente è di 39 600 capi.

2. Il prelievo all'importazione ridotto applicabile agli animali di questo contingente è fissato al 25 % dell'intero prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 2

Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1 :

a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, deve, all'atto della presentazione della domanda, essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver importato o esportato, nel 1992, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 e che è iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro ;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ;

c) la domanda di titolo d'importazione :

— deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e

— non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

Qualora superi tale quantitativo, la domanda di titolo d'importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo ;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, l'indicazione dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 ; il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati ;

e) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture :

Reglamento (CEE) n° 247/93

Forordning (EØF) nr. 247/93

Verordnung (EWG) Nr. 247/93

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 247/93

Regulation (EEC) No 247/93

Règlement (CEE) n° 247/93

Regolamento (CEE) n. 247/93

Verordening (EEG) nr. 247/93

Regulamento (CEE) nº 247/93 ;

f) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture :

Exacción reguladora, tal como establece el Reglamento (CEE) n° 247/93

Importafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 247/93

Abschöpfung gemäß Verordnung (EWG) Nr. 247/93

Η εισφορά όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 247/93

Levy as provided for in Regulation (EEC) No 247/93

Prélèvement comme prévu par le règlement (CEE) n° 247/93

Prelievo a norma del regolamento (CEE) n. 247/93

Heffing overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 247/93

Direito nivelador conforme estabelecido no Regulamento (CEE) nº 247/93 ;

g) al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve impegnarsi a indicare alle autorità competenti dello Stato membro importatore, entro un mese dal giorno dell'importazione :

— il numero di animali importati,

— l'origine di questi animali.

Dette autorità trasmettono senza indugio tali informazioni alla Commissione.

Articolo 3

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto dal 15 al 19 febbraio 1993.

2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 3 marzo 1993 le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato qualora siano state presentate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il più presto possibile.

6. I titoli d'importazione sono rilasciati soltanto per un quantitativo pari o superiore a 50 capi.

Qualora, a seguito dei quantitativi richiesti, si ottengano con la riduzione proporzionale quantitativi per titolo inferiori a 50 capi, gli Stati membri assegnano mediante sorteggio titoli per 50 capi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di animali per i quali non sono stati rilasciati titoli d'importazione.

7. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 2377/80.

Tuttavia, in ordine ai quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione viene percepito l'intero prelievo.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

2. In deroga all'articolo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 2377/80 della Commissione, il periodo di validità dei titoli di importazione è fissato a 180 giorni dal loro effettivo rilascio.

Articolo 6

Gli animali saranno immessi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni dei protocolli 4 allegati agli accordi interinali.

Articolo 7

1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante :

— un marchio indelebile, ovvero

— una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fax CEE : 00(32-2) 29 66 027

Applicazione del regolamento (CEE) N. 247/93

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE CON PRELIEVO RIDOTTO

Data : Periodo :

Stato membro :

Numero d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
	Totale	

Stato membro : Fax :

Telefono :